



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. S110/lv

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 64 DI DATA 27 Aprile 2010

OGGETTO:

Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della medesima legge.

Si attesta che la presente copia
conforme all'originale è composta
da n.4... fogli

Trento, il 27 APR. 2010



IL DIRETTORE

Alvisea Andreoli

Esente da imposta di bollo ai
sensi dell'art. 16 della Ta-
bella allegata B) del D.P.R. 26
ottobre 1972, n° 642 e s.m.

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni, prevedendo per gran parte di esse l'obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

considerato altresì che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre un processo di graduale trasferimento;

atteso che a tal fine l'articolo 8, al comma 13, dispone che *"I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti."*;

atteso che ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge dalla data di trasferimento delle funzioni alle Comunità i comprensori sono soppressi;

dato atto che il Presidente della Provincia, con proprio decreto n. 190 del 5 novembre 2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 42, comma 01, la sostituzione degli organi della Comunità Alta Valsugana e Bersntol agli organi del corrispondente Comprensorio;

dato atto che con il medesimo decreto n. 190 del 5 novembre 2009 sono stati individuati gli atti fondamentali che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol è tenuta ad adottare preliminarmente al trasferimento delle funzioni, così definiti: *"criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio; bilancio pluriennale e bilancio annuale; programma di verifica del fabbisogno di personale, avuto riguardo all'intero territorio della comunità, dotazione organica; regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità"*;

preso atto che l'assemblea della Comunità, come risulta dalla comunicazione del Presidente di data 20 aprile 2010, prot. n. 6710, ha adottato gli atti fondamentali individuati nel predetto decreto n. 190 del 5 novembre 2009;

ritenuto di procedere, in prima applicazione, al trasferimento delle funzioni nelle materie già esercitate dal Comprensorio Alta Valsugana a titolo di delega, come deliberato in sede di seduta congiunta tra il Consiglio provinciale e la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali in data 18 settembre 2007;

rilevato altresì che dalla data di soppressione del Comprensorio la corrispondente Comunità diviene titolare anche delle ulteriori funzioni a quello attribuite direttamente dalla legge a titolo di competenza e rilevato -inoltre- che alla Comunità le leggi di settore attribuiscono competenze proprie;

dato che ai sensi dell'articolo 42, comma 1 dalla data di soppressione del Comprensorio la Comunità subentra di diritto a tale ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la titolarità dei contratti di lavoro del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato;

ritenuto che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto nel contempo della necessità di una complessiva



definizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale;

dato atto in particolare che nei prossimi mesi verrà effettuata la rilevazione organizzativa sul territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol che dovrà individuare, oltre alle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze da parte della Comunità ivi costituita, anche le possibilità di ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio e ritenuto quindi di demandare a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

dato atto che alla Comunità potranno essere trasferite dalla Provincia, dai Comprensori o Comuni unità di personale a cui, ai sensi dell'articolo 78 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali del 20 ottobre 2003 e del protocollo d'intesa stipulato fra Provincia, Consorzio dei comuni trentini e Organizzazioni sindacali di data 7 giugno 2006, sarà garantito il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico maturato e in godimento alla data del trasferimento e la applicazione del contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali;

precisato che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale;

atteso che ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

richiamate le indicazioni operative ai comprensori, assunte dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2559, n. 2560 e n. 138 del 2009 e con le deliberazioni n. 656 e 657 del 2010 con particolare riguardo alle risorse finanziarie e al personale;

rilevato che, per effetto delle previsioni della riforma istituzionale, il territorio corrispondente ai Comprensori della Alta Valsugana e della Vallagarina è connotato dalla peculiarità della costituzione della comunità denominata "Magnifica comunità degli altipiani cimbri", formata nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna" per distacco dei tre comuni aventi comprensori di riferimento diversi, ovvero -rispettivamente- il comprensorio Vallagarina (Folgaria) e il comprensorio Alta Valsugana (Lavarone e Luserna);

rilevato che sono già state costituite la Comunità "Alta Valsugana e Bersntol" e la Comunità corrispondente al territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", denominata "Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri";

rilevato che l'art. 42, comma 03 della legge di riforma istituzionale prevede che *"se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione"*;



ritenuto di applicare quanto disposto dal predetto art. 42, comma 03 della legge di riforma istituzionale con la conseguenza che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol deve assicurare, sulla base delle convenzioni previste dall'art. 42, comma 03 della legge di riforma, a favore dei Comuni di Lavarone e Luserna le funzioni attualmente esercitate dal Comprensorio, nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli altri atti adottati dalla Provincia in materia, assicurando i livelli minimi e gli standard delle prestazioni attualmente garantiti dal Comprensorio; il mantenimento del regime dei servizi ad oggi erogati ai predetti comuni in materia socio assistenziale e di assistenza scolastica è garantito attraverso le risorse assegnate alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi del punto 12 lettera a) numero 2) del presente decreto; al pari vanno garantite, nei confronti dei comuni di Lavarone e Luserna, le altre funzioni già esercitate dai Comprensori in materia di edilizia abitativa nei termini previsti dai provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta provinciale;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge di riforma istituzionale, nel caso in cui, come il caso di specie, l'ambito territoriale della comunità non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede secondo un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate;

preso atto della concorde volontà manifestata dalla Provincia, dalla Comunità Alta Valsugana Bersntol e dalla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri di rinviare il predetto piano di riparto al momento del trasferimento delle funzioni a quest'ultima Comunità;

dato atto che, nelle more dell'adozione del piano di riparto, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol subentra al Comprensorio nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi quelli riguardanti le risorse umane, e nella titolarità dei beni mobili e immobili del Comprensorio, sulla base dello stato di consistenza accertato dal Comprensorio entro la data del trasferimento di funzioni e ritenuto di disporre a tal fine che il medesimo Comprensorio rediga apposite schede ricognitive dei beni medesimi e che dette schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;

rilevato che in sede di assegnazione delle risorse per l'anno 2011 si terrà conto delle compensazioni necessarie in relazione al trasferimento delle funzioni e delle rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, procedendo, sulla base delle previsioni del piano di riparto, alla definizione delle risorse spettanti a tale titolo a questa Comunità ed assegnate per l'anno 2010 dal presente decreto, alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol; della necessità di procedere alle suddette compensazioni deve essere data esplicita evidenza nelle convenzioni previste dall'art. 42, comma 03 della legge di riforma;

atteso che con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, alla Comunità Alta Valsugana Bersntol verrà assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), al netto della quota che concorre alla determinazione del trasferimento da riconoscere alla Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri;

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

27 APR. 2010

Alessandro Andreoli
 IL SINDACO
 Alessandro Andreoli





2. la spesa sostenuta nel 2009 dal comprensorio per le varie attività gestite in regime di delega con il vincolo di assicurare ai comuni di Lavarone e Luserna, fino al trasferimento delle funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, nei termini in precedenza descritti, le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi in materia socio assistenziale e di assistenza scolastica; con il trasferimento delle competenze alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri detta quota sarà rideterminata in relazione a quanto stabilito nel piano di riparto di cui al comma 3 dell'articolo 42 della legge di riforma istituzionale;
 3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Comunità Alta Valsugana Bersntol da specifiche leggi di settore;
 4. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;
- b) per la gestione degli investimenti con riferimento:
1. alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle Comunità;
- c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia.

Vista l'intesa con il Consiglio delle autonomie raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le autonomie locali di data 26 aprile 2010;

DECRETA

1. di trasferire alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le funzioni già esercitate dal Comprensorio Alta Valsugana a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle seguenti materie:

a) assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali. Restano comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

c) le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa, nel rispetto degli atti di indirizzo, dei criteri e delle modalità in vigore alla data del trasferimento.

Le funzioni trasferite ai sensi del presente decreto dovranno essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia in materia, assicurando il rispetto dei livelli minimi e degli standard delle prestazioni definiti dalla Provincia per tutto il territorio provinciale.



La Comunità Alta Valsugana e Bersntol deve assicurare, sulla base delle convenzioni previste dall'art. 42, comma 03 della legge di riforma, a favore dei Comuni di Lavarone e Luserna le funzioni attualmente esercitate dal Comprensorio, nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli altri atti adottati dalla Provincia in materia, assicurando i livelli minimi e gli standard delle prestazioni attualmente garantiti dal Comprensorio; il mantenimento del regime dei servizi ad oggi erogati ai predetti comuni in materia socio assistenziale e di assistenza scolastica è garantito attraverso le risorse assegnate alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi del punto 12 lettera a) numero 2) del presente decreto; al pari vanno garantite, nei confronti dei comuni di Lavarone e di Luserna e, le altre funzioni già esercitate dai Comprensori nei termini previsti dai provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta Provinciale;

2. di dare atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol subentra inoltre in tutte le funzioni attribuite alla competenza del Comprensorio Alta Valsugana;

3. di disporre che il trasferimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) decorre dal 1 maggio 2010 e di dare atto che dalla medesima data il Comprensorio Alta Valsugana è soppresso;

4. di dare atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol esercita inoltre le funzioni e i compiti ad essa direttamente attribuite da specifiche leggi di settore, e in particolare le competenze in materia urbanistica previste dalla legge provinciale n. 1 del 2008;

5. di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti, laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti - in quanto compatibili- con quelli alla Comunità e ai corrispondenti organi;

6. di dare atto che, ai sensi degli articoli 8, comma 13 e 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006 dalla data del trasferimento di funzioni di cui al punto 3) la Comunità Alta Valsugana e Bersntol subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Comprensorio Alta Valsugana e corrispondenti alle funzioni individuate dai punti precedenti, ivi inclusi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, sulla base dello stato di consistenza accertato dal comprensorio entro la medesima data; rinviando l'adozione del piano di riparto previsto dall'articolo 42, comma 3 al momento del trasferimento di funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;

7. di dare atto che in sede di assegnazione delle risorse per l'anno 2011 si terrà conto delle compensazioni necessarie in relazione al trasferimento delle funzioni e delle rispettive risorse, umane finanziarie e strumentali, alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, procedendo, sulla base degli esiti del piano di riparto, alla definizione delle risorse spettanti a tale titolo a questa Comunità ed assegnate per l'anno 2010 dal presente decreto alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol; della necessità di procedere alle suddette compensazioni deve essere data esplicita evidenza nelle convenzioni previste dall'art. 42, comma 03 della legge di riforma;

8. di disporre che al fine di dare attuazione al subentro della Comunità Alta Valsugana e Bersntol nella titolarità dei beni mobili e immobili già appartenenti al Comprensorio Alta Valsugana ai sensi di legge, e nelle more dell'adozione del piano di riparto previsto dall'articolo 42 comma 3 della legge di riforma, il medesimo Comprensorio deve redigere entro la data di cui al punto 3) apposite schede ricognitive dei beni medesimi. Le schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;

ricevuto il 21 APR 2010
 IL DIRETTORE
 ALCA
 ALCA





9. di disporre che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto della necessità di una complessiva definizione delle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alle predette Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale e di demandare a tal fine a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali; trova applicazione quanto previsto dalla giunta provinciale con deliberazione n. 657 del 2010;

10. di disporre inoltre che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

11. di disporre che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale, in ottemperanza anche delle direttive provinciali approvate con le deliberazioni n. 2559 del 2009 e n. 656 e 657 del 2010;

12. di dare atto che alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 previa intesa con il Consiglio delle autonomie, verranno assegnate risorse quantificate:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), al netto della quota che concorre alla determinazione del trasferimento da riconoscere alla Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri;
2. la spesa sostenuta nel 2009 dal comprensorio per le varie attività gestite in regime di delega, con il vincolo di assicurare ai comuni di Lavarone e Luserna, fino al trasferimento delle funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, nei termini in precedenza descritti, le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi in materia socio assistenziale e di assistenza scolastica; con il trasferimento delle competenze alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri detta quota sarà rideterminata in relazione a quanto stabilito nel piano di riparto di cui al comma 3 dell'articolo 42 della legge di riforma istituzionale;
3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol da specifiche leggi di settore;
4. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;

b) per la gestione degli investimenti con riferimento:

1. alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle Comunità;
- c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

12. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della legge 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

13. il presente decreto sarà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.

LFR - GG

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li 27 APR. 2010



DIRETTORE
Lorenzo Dellai